

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1670}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, PARLATO, CELLAI, MATTEOLI

Presentata il 1° ottobre 1992

Norme per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, ai dirigenti superiori delle camere di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, i segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di dirigenti superiori, prevista dal quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

A tale qualifica si perviene mediante concorsi per titoli (articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, come riportato dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) ai quali possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica non inferiore a capo servizio;

b) gli impiegati del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

In considerazione dei servizi pregressi, svolti sia presso le predette camere di commercio, che presso l'amministrazione dello Stato (servizi che sono essenziali ai fini della nomina a dirigente superiore), detti segretari generali, indipendentemente dalla loro provenienza, hanno sempre avuto, in passato, uguale trattamento economico.

Dopo l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, per incompletezza dell'articolo 3-*bis* del suddetto decreto, quelli fra loro che erano in servizio alla data del 31 dicembre 1982 (decorrenza dell'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti statali) hanno un trattamento economico (e conseguentemente anche pensionistico) diverso, a seconda che provengano dai ruoli statali o da quelli camerati. Per i provenienti dai ruoli camerati, infatti, ai fini del tratta-

mento in questione, sono valutati soltanto i servizi pregressi prestati nella carriera direttiva camerale, mentre per i provenienti dai ruoli statali, vengono valutati i servizi comunque resi allo Stato, e cioè, anche quelli diversi dai servizi prestati in carriera direttiva.

Tale disparità di trattamento non è giustificata da alcuna ragione, come viene evidenziato qui di seguito:

1) con l'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fu disposta la rideterminazione degli stipendi dei dirigenti civili delle amministrazioni dello Stato, in base ai servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva ed a quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita, sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982.

L'ultimo comma di detto articolo prevede che, per i dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i servizi prestati nella carriera direttiva camerale vengano valutati con le stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.

Successivamente, in fase di conversione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, recante: «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato», fu aggiunto l'articolo 3-bis con il quale si dispose che, per i dirigenti civili, si dovevano valutare, dal 1° gennaio 1983, «i servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva (...) agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982,

n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869 »;

2) in detta sede, però, sfuggì di precisare che, per i dirigenti superiori di cui al quadro L della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (e cioè per i segretari generali delle camere di commercio), dovevano essere valutati i servizi comunque resi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in analogia a quanto in precedenza era stato disposto per la valutazione del servizio prestato alle camere medesime nel ruolo della carriera direttiva (ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del 1982).

Si è trattato certamente di una involontaria omissione, che, però, ha determinato una disparità di trattamento fra colleghi appartenenti allo stesso ruolo, a seconda che essi provengano dai ruoli statali o dai ruoli camerati.

Per ristabilire la parificazione di trattamento fra dette categorie è necessario sancire, con apposita norma interpretativa, la valutazione dei servizi comunque prestati presso le camere di commercio anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva.

Non sussiste, infatti, alcuna ragione che possa legittimare la grave disparità di trattamento che si è concretata a danno dei segretari generali delle camere di commercio provenienti dai ruoli camerati, rispetto a quelli provenienti dai ruoli statali.

Invero, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle camere di commercio era stato sempre valutato, a tutti gli effetti, come reso allo Stato, per quei dipendenti camerati che finora sono transitati per concorso nei seguenti ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203:

Ruolo dei « capi ragionieri »;

Ruolo dei « capi uffici statistica »;

Ruolo dei « direttori e sostituti direttori ».

Quest'ultimo, poi, è stato sostituito dal ruolo degli « ispettori e dei direttori » (tabella C annessa alla legge 23 febbraio 1968, n. 125).

Sarebbe, dunque, ingiusto e gravemente discriminante non valutare, anche per i segretari generali delle camere di commercio, tutto il servizio reso a detti enti, ma soltanto quello prestato nel ruolo della carriera direttiva.

Trattasi, in sostanza, di progressione di carriera e, quindi, non può esservi soluzione di continuità fra servizio reso alle camere di commercio e servizio reso nell'attuale ruolo statale di appartenenza.

Quanto sopra, oltre a trovare convalida legislativa (ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 681 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 869 del 1982) per quanto riguarda il servizio di ruolo nella carriera direttiva camerale, è stato confermato anche dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con decisione 24 febbraio 1981, n. 83. In questa decisione (che richiama sia la precedente del 13 luglio 1976, n. 301, per quanto attiene al rapporto or-

ganico intercorrente tra i segretari generali e le camere di commercio, sia la decisione della Corte dei conti - sezione di controllo 21 marzo 1974, n. 556) è stato affermato il principio che « la qualifica dirigenziale statale inerente alla posizione di segretario generale, istituita nel sistema in vigore, quale mezzo di raccordo e di controllo sull'amministrazione di tali enti da parte dell'amministrazione centrale, non implica la costituzione di un rapporto di impiego differente da quello precedentemente instaurato. Esso ne costituisce, al contrario, continuazione ad ogni effetto di anzianità e di posizioni quesite ».

Ove non si accedesse a tale valutazione, si instaurerebbe una sperequazione a danno dei suddetti segretari generali provenienti dai ruoli camerale, con la conseguenza che sorgerebbero perplessità circa la legittimità costituzionale della normativa che li riguarda.

L'integrazione del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, indispensabile per ovviare alla evidenziata disparità e affinché simili sperequazioni non abbiano a verificarsi per l'avvenire, potrebbe essere formulata come nel testo in esame.

Va precisato che l'onere relativo non va a carico del bilancio dello Stato, bensì delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 1 della legge 25 luglio 1971, n. 557).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, si applicano anche ai dirigenti superiori per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, valutando i servizi comunque resi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con le stesse modalità stabilite per i servizi comunque resi alle dipendenze dello Stato.

ART. 2.

1. Il servizio comunque prestato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal personale impiegatizio dei ruoli dei suddetti enti, che per concorso transita nei ruoli impiegatizi dello Stato, è valutato, a tutti gli effetti, come servizio prestato allo Stato.